



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2551 di data 10 agosto 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sulla copertura dell'edificio adibito a bar-ristorante denominato "LO SCOIATTOLO" – p.ed. 654 C.C. Peio – ubicato in località Stavelin, nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | Componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - arch. Alessia RUGGERI         | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - ing. Stefano FAIT             | componente supplente Servizio Bacini Montani                          |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 3 agosto 2018, con la quale la società Lo Scoiattolo S.n.c. di Canella Marco & C., con sede in Peio, Località Stavelin, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sulla copertura dell'edificio adibito a bar-ristorante denominato "LO SCOIATTOLO" - p.ed. 654 C.C. Peio - ubicato in località Stavelin, nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio.

Visto l'elaborato progettuale evidenziante i lavori proposti, a firma del geom. Carlo Podetti, datato luglio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione e utilizzo in sito di energia elettrica, sulla copertura dell'edificio adibito a bar-ristorante denominato "Lo Scoiattolo" - p.ed. 654 C.C. Peio - ubicato in località Stavelin, nella stazione sciistica di Peio. Il modello di impianto fotovoltaico di cui trattasi, con una potenza totale di circa 19,98 kWp in grado di sopperire parzialmente alla potenza impegnata dell'intero immobile di circa 120,00 kWp, permetterà di ottenere un significativo risparmio energetico facendo ricorso ad una fonte rinnovabile. L'impianto fotovoltaico sarà costituito da circa n. 74 pannelli, ciascuno con dimensioni pari a circa 1,65x1,00 m, posizionati sulla falda sud dell'edificio con metodologia ad "incasso", mediante la rimozione delle scandole e l'installazione nel manto di copertura addossati alla struttura secondaria "controfiletti".

Visto il nulla osta, con condizioni, rilasciato dal Parco Naturale dello Stelvio Trentino - Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette di data 8 agosto 2018, prot. n. S175/U466/2018/460665/17.11.1/57C3/AC.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Lo Scoiattolo S.n.c. di Canella Marco & C., con sede in Peio, località Stavelin, alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sulla copertura dell'edificio adibito a bar-ristorante denominato "LO SCOIATTOLO" – p.ed. 654 C.C. Peio – ubicato in località Stavelin, nella stazione sciistica di Peio, in Comune di Peio, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni contenute nel citato nulla osta rilasciato dal Parco Naturale dello Stelvio Trentino - Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette di data 8 agosto 2018:
  - i lavori, con l'esclusione di quanto in seguito diversamente prescritto, dovranno essere realizzati in conformità con quanto dichiarato in domanda ed evidenziato sugli elaborati grafici;
  - qualsiasi opera od intervento non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione preventiva da parte del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette;
  - a conclusione lavori e durante l'esecuzione degli stessi dovranno essere curati il riordino e la pulizia dei luoghi;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette sia inviata copia della presente deliberazione;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr